

BlogDUE

La solidarietà energetica nell'ordinamento dell'Unione europea e il suo impatto sulla direttiva “*Case Green*”

Giovanna Coletta (Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi del Sannio) – 18 giugno 2025

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Fondamenti normativi della solidarietà energetica nell'Unione europea. – 3. La solidarietà energetica nella giurisprudenza della Corte di giustizia – 4. Direttiva *Case Green* e solidarietà: un'assente presente. – 5. Considerazioni finali.

1. La solidarietà energetica, per lungo tempo percepita come un mero valore politico o una clausola di stile, ha progressivamente acquisito una pregnante configurazione giuridica nell'ordinamento UE. L'articolo 194, par. 1, TFUE, la eleva a principio fondante della politica energetica dell'Unione, statuendo che tale politica deve essere attuata “in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri”. Il *prius* logico e giuridico di tale disposizione si rinviene nell'articolo 4, par. 2, TFUE, che stabilisce le competenze dell'Unione concorrenti con quella degli Stati membri. La lettera *i*) dell'articolo menzionato annovera infatti l'energia tra i settori in cui l'azione degli Stati membri è circoscritta e subordinata al meccanismo della *preemption* (sul punto, v. A. ARENA, *Il principio della preemption in diritto dell'Unione Europea. Esercizio delle competenze e ricognizione delle antinomie tra diritto derivato e diritto nazionale*, Napoli, 2013, p. 109 ss.)

La solidarietà, nelle sue declinazioni, è incardinata anche nel Capo IV della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per quanto concerne i temi trattati nel presente contributo, assumono particolare rilevanza gli articoli 31, 32 e 34 della Carta di Nizza. Sebbene essa sia antecedente all'introduzione del Titolo XXI del TFUE – composto unicamente dall'articolo 194 – che si riferisce espressamente alla solidarietà energetica, le disposizioni menzionate proteggono diritti di fondamentale importanza a quest'ultima correlati.

Gli articoli 31 e 32 sanciscono, infatti, tutele per assicurare “condizioni di lavoro giuste ed eque” (art. 31), attenzionando la sicurezza dei lavoratori più giovani. La rivoluzione tecnologica contemporanea alla transizione energetica in atto ha avvalorato la lungimiranza dell'art. 32: nell'era della digitalizzazione, garantire la sicurezza dei lavoratori più giovani significa –

implicitamente – garantire l’approvvigionamento energetico per consentire l’uso delle nuove tecnologie, sempre più diffuse e più energivore (un esempio significativo è rappresentato dall’intelligenza artificiale).

La formulazione dell’articolo 194 TFUE, suscettibile di diverse interpretazioni a causa della mancanza di precisione semantica del concetto di “solidarietà” nei Trattati, ha generato un’evoluzione normativa e giurisprudenziale volta a concretizzarne la portata precettiva, trasformandola in un vincolo ineludibile per l’azione dell’Unione e degli Stati membri (sul tema, v. T. M. MOSCHETTA, [La solidarietà interstatale nella politica energetica dell’Unione europea: note a margine della sentenza del Tribunale Polonia c. Commissione, in questa Rivista, 2019](#)).

Il contesto geopolitico attuale, caratterizzato da significativi conflitti e da una crescente urgenza climatica, ha ulteriormente acuito la rilevanza della solidarietà energetica. La crisi di settore innescata dall’invasione russa dell’Ucraina ha drammaticamente evidenziato la vulnerabilità strutturale del sistema energetico europeo, accelerando il riconoscimento della solidarietà non solo come principio ideale, ma come meccanismo operativo indispensabile per la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilità del mercato interno (sul tema, [COM \(2022\) 108final, REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili](#), 8 marzo 2022).

La stessa comunicazione richiama gli “accordi di solidarietà” (COM (2022) 108final, cit., punto 1.2, pag. 5) previsti dal regolamento “concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas” ([regolamento \(UE\) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che abroga il regolamento \(UE\) n. 994/2010](#)), enfatizzando la necessità di perfezionare tali accordi senza ritardo. Nello scenario presente, la transizione ecologica si configura come imperativo strategico, richiedendo un coordinamento transnazionale e politiche convergenti degli Stati membri.

In tale quadro si inserisce la c.d. direttiva *Case Green* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia ([direttiva \(UE\) 2024/1275](#)). Sebbene il testo non invochi esplicitamente la solidarietà, il riferimento presente nel considerando n. 81 inequivocabilmente afferma che la proposta “è volta a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dallo stesso articolo 194 TFUE”.

Dunque, gli obiettivi e le disposizioni della direttiva – che mirano a promuovere l’efficienza energetica, la decarbonizzazione del settore edilizio e l’adozione di soluzioni energetiche rinnovabili – riflettono intrinsecamente i valori sottostanti al principio di solidarietà energetica, incentivando la cooperazione multilivello e una gestione condivisa delle sfide che gli Stati membri devono affrontare. A tal proposito appare particolarmente pregnante richiamare quanto disposto dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Posta a tutela della sicurezza sociale e dell’assistenza sociale, nel paragrafo 3 la disposizione enfatizza l’importanza del diritto

all'assistenza abitativa come strumento per garantire un'esistenza dignitosa agli individui.

Alla luce di quanto esposto sinora emerge la rilevanza multifattoriale della solidarietà energetica: *driver* per una transizione giusta ed equa, baluardo per la tutela dei diritti fondamentali degli individui.

2. L'introduzione dell'articolo 194 TFUE con il Trattato di Lisbona ha segnato un punto di svolta per il diritto europeo dell'energia. La norma in questione, oltretutto, è l'unica a dar corpo al titolo XXI del TFUE; l'introduzione del principio di solidarietà energetica coincidente con l'introduzione stessa del titolo testimonia, anche temporalmente, lo stretto legame tra il principio e la materia oggetto di discussione.

Prima di tale modifica, il medesimo principio era soltanto desumibile in via interpretativa da altre disposizioni dei Trattati, in particolare quelle relative al mercato interno e alla libera circolazione (sul tema, v. K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, *Constitutional Law of the European Union*, Oxford, 2021). L'esplicita menzione nell'ambito della politica energetica conferisce alla solidarietà una base giuridica autonoma e la eleva a criterio interpretativo e direttivo per l'intera azione dell'Unione nel settore (v. K. TALUS, *EU Energy Law and Policy: A Critical Introduction*, Oxford, 2018).

La solidarietà energetica, in questa accezione, trascende la mera cooperazione intergovernativa, implicando un obbligo di mutuo sostegno che vincola gli Stati membri ad agire in modo coordinato per la sicurezza degli approvvigionamenti, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Essa impone una visione integrata del sistema energetico europeo, superando le logiche meramente nazionali per promuovere la resilienza collettiva di fronte a perturbazioni o carenze (sul tema, v. P. CAMERON, R. HEFFRON, *Legal Aspects of EU Energy Regulation*, Oxford, 2016). Il principio di solidarietà energetica si è, quindi, concretizzato in un articolato *corpus* normativo che definisce obblighi e procedure cui gli Stati membri sono soggetti.

Tra gli strumenti più rilevanti figurano il già menzionato regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ([regolamento \(UE\) 2017/1938](#), [cit.](#)) che appare emblematico della solidarietà energetica. L'importanza del principio è desumibile dal considerando n. 6, poiché "l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà, principio sancito dall'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica". Seguendo tali pilastri, il regolamento introduce meccanismi di prevenzione e risposta alle crisi, inclusa la clausola di "solidarietà di ultima istanza" ([regolamento \(UE\) 2017/1938](#), [cit.](#), articolo 13), che impone agli Stati membri di fornire gas ai "clienti protetti" di uno Stato membro colpito da una grave carenza, qualora tutte le altre misure siano state esaurite. L'implementazione di questo regolamento ha richiesto accordi bilaterali di solidarietà tra Stati membri, dimostrando la natura prescrittiva del principio. Il successivo [regolamento \(UE\) 2022/1032](#) adottato in risposta alla crisi energetica, ha ulteriormente

rafforzato tali misure, stabilendo obblighi di riempimento degli stoccaggi e meccanismi di riduzione della domanda oltre che enfatizzando la condivisione degli oneri.

Le direttive sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas (es. [direttiva 2009/72/CE](#), [direttiva 2009/73/CE](#), e successive rifusioni come la [direttiva \(UE\) 2019/944](#)) mirano invece all'integrazione dei mercati energetici nazionali in un unico mercato europeo, promuovendo la concorrenza, la trasparenza e l'efficienza. La solidarietà si manifesta nella necessità di garantire interconnessioni adeguate, accesso non discriminatorio alle infrastrutture e cooperazione transfrontaliera, essenziali per prevenire contrazioni significative dell'offerta e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti in tutta l'Unione.

Il regolamento sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ([regolamento \(UE\) 2018/1999](#)) stabilisce un quadro integrato per la pianificazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli obiettivi energetici e climatici nazionali, contribuendo a rafforzare la solidarietà attraverso la condivisione delle informazioni e la coordinazione degli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Include la possibilità di "trasferimenti statistici" di energia rinnovabile: un meccanismo di cooperazione dell'UE che consente ai Paesi che non raggiungono gli obiettivi di acquistare virtualmente l'energia in eccesso da altri Stati membri.

Questi strumenti normativi attestano la transizione della solidarietà energetica da un principio programmatico a un insieme di obblighi giuridici concreti, con impatti diretti sulle politiche nazionali e sulle relazioni interstatali.

3. Anche e soprattutto la Corte di giustizia ha svolto un ruolo determinante nel conferire concretezza al principio di solidarietà energetica, sebbene in assenza di un contenzioso diretto e specifico sulla sua interpretazione sistematica. La solidarietà emerge come criterio interpretativo implicito o esplicito in diverse pronunce relative al mercato interno, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla compatibilità degli accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione.

Una delle sentenze più significative in merito è stata resa il 15 luglio 2021, (sentenza della Corte, causa C-848/19 P, *Germania c. Polonia*). La Corte di giustizia ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Germania contro una decisione del Tribunale del 10 settembre 2019 ([sentenza del Tribunale, causa T-883/16, Polonia c. Commissione](#)) (sul tema, v. T. M. MOSCHETTA, *op. cit.*). Quest'ultima aveva annullato, applicando il principio di solidarietà energetica, una decisione della Commissione europea del 2016 che modificava le condizioni di accesso al gasdotto OPAL, situato nel Mar Baltico.

Nella sentenza la Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 194, par. 1, TFUE, la politica energetica dell'Unione è volta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e il buon funzionamento del mercato dell'energia, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri ([sentenza Germania c. Polonia, cit., punto 39](#)). Si evidenzia inoltre lo stretto legame tra

il principio di solidarietà, enunciato nell'art. 194 TFUE, e il principio di leale cooperazione, custodito nell'art. 4 TUE. Tale legame impone sia all'Unione che agli Stati membri obblighi reciproci di rispetto e assistenza nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati.

La Corte ha infine sottolineato che, poiché il principio di solidarietà è alla base degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, non è possibile escludere che esso produca effetti giuridici vincolanti. Pertanto, la legittimità di qualsiasi atto adottato dalle istituzioni europee nell'ambito della politica energetica deve essere valutata alla luce del principio di solidarietà energetica, anche in assenza di un riferimento esplicito ad esso nel diritto derivato applicabile (punto 48 della sentenza).

Il principio di solidarietà ha orientato la Corte di giustizia anche in contesti indiretti, come in alcune controversie relative agli aiuti di Stato nel settore energetico o all'applicazione delle norme di concorrenza: misure che possono creare distorsioni significative o compromettere la stabilità energetica regionale potrebbero essere considerate incompatibili con il mercato interno e, implicitamente, con lo spirito di solidarietà (sul tema, v. C. BARNARD, S. PEERS, *European Union Law*, Oxford, 2020). La giurisprudenza della Corte, pertanto, pur non avendo ancora delineato un orientamento organico e autonomo della solidarietà energetica, ha contribuito a consolidarne la natura vincolante, interpretando le norme settoriali in modo da promuovere la cooperazione, la non discriminazione e la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri per la sicurezza e la stabilità del sistema energetico europeo.

Ulteriori sviluppi giurisprudenziali sul tema della solidarietà energetica potrebbero emergere a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale italiana operato con [l'ordinanza n. 21 del 20 febbraio 2025](#) (sul tema, v. [S. BARBIERI, Piazza del Quirinale, non Karlsruhe: l'ordinanza n. 21/2025 della Corte costituzionale tra diritto dell'Unione europea al tempo delle crisi e rinvio pregiudiziale, in Unione europea e Diritti, vol. 1, n. 2, 2025](#)). La Consulta ha sollevato il problema della compatibilità con il diritto UE dell'estensione del novero dei soggetti passivi del contributo di solidarietà temporaneo nel settore energetico.

Tale contributo, recepito in Italia dalla [legge n. 197 del 2022](#), mirava ad implementare il [regolamento \(UE\) 2022/1854](#), adottato per far fronte all'eccezionale crisi energetica del 2021-2022. Mentre questo regolamento UE limitava il contributo a imprese con almeno il 75% del fatturato da estrazione, raffinazione o fabbricazione di prodotti di cokeria, consentendo però misure equivalenti, il legislatore nazionale ha ampliato la base imponibile includendo, ad esempio, produttori e rivenditori di energia elettrica, distributori di prodotti petroliferi e importatori. La base giuridica su cui poggia il medesimo regolamento è l'articolo 122 TFUE, che richiamando – proprio come l'articolo 194 TFUE – lo “spirito di solidarietà tra Stati membri”, prevede che il Consiglio possa decidere misure adeguate alla situazione economica, menzionando espressamente il settore dell'energia (art. 122, par. 1, TFUE).

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 21/2025, ha chiesto dunque alla Corte di giustizia di esprimersi circa l'estensione di cui sopra operata dall'Italia, alla luce: i) della natura eccezionale del potere unionale, ii) della competenza statale in materia fiscale diretta, iii) delle finalità altrettanto eccezionali del regolamento, iv) dei margini di attuazione concessi e v) delle peculiarità del contesto energetico nazionale. Il giudizio della Consulta è dunque sospeso, riservandosi di statuire a valle della sentenza della Corte di giustizia.

Il dialogo tra Corti appare significativo in relazione a molteplici motivi. Per quelli di interesse nel presente contributo, oltre a richiamare l'attenzione sul nuovo assetto dei rapporti tra ordinamenti – delineatosi a seguito della sentenza n. 181/2024 – i giudici di Lussemburgo potrebbero consolidare o modificare il loro orientamento sul tema della solidarietà energetica, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo posteriore alla menzionata sentenza C-848/19 P.

La complessità del quadro sottoposto al vaglio della Corte di giustizia lascia aperte diverse ipotesi circa l'esito del rinvio pregiudiziale operato con l'ordinanza n. 21/2025. Per un verso, viene in rilievo una potenziale invalidità dello stesso regolamento UE 2022/1854, segnalata anche dalla Corte costituzionale Belga ([causa C-358/24, Varo Energy Belgium e a.](#)) e dalla High Court irlandese ([causa C-533/24, Vermilion Energy Ireland e a.](#)), a causa dei poteri esercitati dal Consiglio in base a quanto disposto dall'articolo 122 TFUE. Per altro verso, si evidenzia una certa ambiguità circa la natura della misura adottata dall'Italia. Nella ricostruzione operata dalla Consulta, invero, l'estensione dei soggetti passivi si configurerebbe come misura equivalente (Corte cost., ord. n. 21/2025, cit., punto 10.2 del considerato in diritto), in ragione del fatto che una rigida applicazione del contributo di solidarietà, così come previsto dal regolamento, avrebbe prodotto una misura inefficace alla luce del peculiare contesto economico ed energetico italiano. Pertanto, nonostante la solidarietà energetica rappresenti un fondamento giuridico dell'integrazione europea, la sua attuazione pratica si rivela complessa, anche a causa della coesistenza di interessi nazionali e sovranazionali divergenti e difficilmente bilanciabili.

4. La centralità della solidarietà energetica per la realizzazione dell'Unione dell'Energia e degli obiettivi climatici trova conferma anche nel *Green Deal* europeo ([comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM \(2019\) 640final](#)) che la incorpora come presupposto per una transizione ecologica equa, con meccanismi come il Fondo per una transizione giusta ([regolamento \(UE\) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta](#)).

Seguendo tale scia, anche il piano *REPowerEU* ([COM \(2022\)108 final, cit.](#)) eleva la solidarietà a principio operativo per la sicurezza degli approvvigionamenti e l'accelerazione della transizione, con misure come

l'acquisto congiunto di gas e la riduzione della domanda. Ciò implica intrinsecamente la solidarietà tra gli Stati membri: diversificando le fonti energetiche, migliorando le infrastrutture (come le interconnessioni) e sviluppando insieme le energie rinnovabili, l'UE mira a evitare che un singolo Stato membro sia eccessivamente vulnerabile alle interruzioni, così da garantire un approvvigionamento energetico stabile per tutti.

Inoltre *REPowerEU* ha tra i suoi obiettivi quello del rafforzamento delle infrastrutture energetiche e della cooperazione transfrontaliera. Il miglioramento delle reti elettriche e del gas per facilitare il flusso di energia tra gli Stati membri è considerato, infatti, un'espressione tangibile di solidarietà energetica. I Progetti di Interesse Comune (PIC) supportano questi collegamenti transfrontalieri. Pur essendo guidato dalla necessità di indipendenza energetica e dalla minaccia rappresentata dalla crisi climatica, *REPowerEU* riconosce che un approccio cooperativo è essenziale per un futuro energetico sicuro, accessibile e sostenibile per l'Europa.

In questo quadro si inserisce la [direttiva \(UE\) 2024/1275 sulla prestazione energetica degli edifici](#): essa, pur non menzionando esplicitamente la solidarietà, ne è sostanzialmente permeata nei suoi principi. (sul tema, v. O. PALLOTTA, *La regolamentazione UE in materia energetica: i recenti sviluppi*, in P. DE PASQUALE, A. LIGUSTRO (a cura di), *La gestione delle emergenze nel diritto dell'Unione e nel diritto interazionale: emergenza energetica, ambientale e bellica*, Atti del ciclo di Convegni di Napoli, Napoli, 2023). La direttiva si propone di rappresentare una svolta fondamentale per la decarbonizzazione e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio europeo, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il settore edilizio, infatti, rappresenta circa il 40% del consumo energetico totale dell'Unione europea e il 36% delle emissioni di CO₂ (sul punto, v. [Commissione europea, Bruxelles, 2020](#)), configurandosi dunque come ambito strategico su cui intervenire. La portata del cambiamento che l'Unione mira a raggiungere impone la necessità di un quadro normativo articolato su diversi livelli temporali, che prevede obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Riduzione del 16% del consumo energetico medio degli edifici residenziali, ristrutturazione prioritaria del 16% degli edifici con prestazioni energetiche peggiori ed installazione obbligatoria di impianti solari su edifici pubblici e non residenziali di nuova costruzione rappresentano gli obiettivi a breve termine (entro il 2030) che gli Stati membri devono conseguire.

Il fondamento sul principio di solidarietà energetica si rintraccia nella previsione, all'interno della direttiva, di diversi strumenti a disposizione degli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi programmati: piani nazionali di ristrutturazione (PNRE) con obiettivi adattati ai contesti locali, deroghe per edifici di valore storico e culturale, meccanismi di supporto finanziario differenziati per regione e criteri di valutazione energetica adattabili alle condizioni climatiche nazionali.

In base alle disposizioni della direttiva, la solidarietà appare concretarsi su tre dimensioni principali: solidarietà di mercato, di sicurezza e di transizione. La prima dimensione mira alla convergenza verso *standard* comuni che

facilitano l'integrazione dei mercati energetici e riducono le disparità competitive tra Stati membri. La solidarietà di sicurezza, invece, punta alla riduzione della dipendenza energetica attraverso l'efficientamento del patrimonio edilizio, contribuendo alla sicurezza energetica collettiva dell'Unione. Infine, la solidarietà di transizione si evince dalla prescrizione di supporto reciproco nel processo di decarbonizzazione, riconoscendo al contempo le diverse capacità e condizioni di partenza degli Stati membri.

La guida del principio di solidarietà nel raggiungimento degli obiettivi previsti nella direttiva è testimoniata anche dai meccanismi previsti al suo interno. Gli Stati membri condividono traguardi di lungo termine, ma possono adottare strategie nazionali adeguate alle proprie specificità, evitando un approccio "one-size-fits-all". Rivestono un ruolo strategico anche la condivisione di "buone pratiche" attraverso la creazione di piattaforme europee per lo scambio di conoscenze tecniche, modelli di finanziamento e soluzioni innovative per l'efficientamento energetico, nonché la previsione di meccanismi di supporto finanziario per sostenere gli investimenti nei Paesi con maggiori difficoltà strutturali. Ne sono un esempio il *Recovery and Resilience Facility* ([regolamento \(UE\) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza](#)), i Fondi di Coesione (FESR, FSE) ed *InvestEU* ([regolamento \(UE\) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e modifica il regolamento \(UE\) 2015/1017](#)).

Per l'Italia, il raggiungimento degli obiettivi della direttiva *Case Green* rappresenta una sfida più onerosa, in quanto presenta specificità uniche nel panorama europeo. Circa il 74% degli edifici residenziali è stato costruito prima del 1980, contro una media europea del 64%. Il 15% del patrimonio risale a prima del 1945 ([Report Istat](#)). Il quadro generale è reso più complesso dalla presenza di zone climatiche differenziate, dalla frammentazione proprietaria e dai vincoli legati al valore storico-culturale del patrimonio immobiliare italiano, che annovera il maggior numero di siti Unesco al mondo. Le stime, contrastanti tra loro, sembrano indicare un fabbisogno di investimenti tra 320 e 450 miliardi di euro nel periodo 2024-2050, equivalenti al 20-28% del PIL annuale ([Relazione sullo stato della green economy, a cura di E. RONCHI, 2024](#)). Appare evidente come si sia in presenza di una delle sfide finanziarie più significative per il Paese. Il settore delle ristrutturazioni energetiche potrebbe generare tra 500.000 e 800.000 posti di lavoro, principalmente nelle PMI del settore edile e nelle professioni tecniche specializzate ([Dossier La revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, Camera dei Deputati italiana, Ufficio Rapporti con l'Unione europea, 2023](#)).

Negli ultimi decenni, la dipendenza energetica è emersa come questione centrale nelle politiche europee, spinta dall'instabilità geopolitica e dall'urgenza di modelli più sostenibili. Un'analisi comparativa (sul tema [G. ROVAI, Più rinnovabili, ma ancora dipendenti: ecco il rebus energetico europeo, in I-Com, Istituto per la Competitività, 2025](#)) tra il 1990 e il 2023 rivela significative disomogeneità tra gli Stati membri dell'Unione europea

per quanto riguarda la riduzione delle importazioni energetiche e l'incremento delle fonti rinnovabili. Sebbene 16 Stati membri abbiano ridotto la propria dipendenza, 11 l'hanno vista aumentare. Tra i primi, Estonia, Lettonia e Finlandia hanno registrato diminuzioni superiori ai 30 punti percentuali, mentre paesi come l'Italia hanno ottenuto riduzioni più modeste, inferiori ai 10 punti percentuali. Al contrario, Polonia e Paesi Bassi hanno sperimentato un notevole incremento della dipendenza.

La vera discriminante nella riduzione della dipendenza energetica risiede nella quota del fabbisogno energetico complessivo coperta dalle rinnovabili. Solo 6 dei 27 Stati membri riescono a soddisfare oltre il 40% del proprio fabbisogno con fonti rinnovabili, e di questi, 5 presentano un indice di dipendenza inferiore al 40%. L'Italia partiva da una forte dipendenza dai combustibili fossili e una bassa produzione da rinnovabili ma ha compiuto progressi significativi, con le rinnovabili che oggi rappresentano il 75% della produzione primaria, sebbene l'indice di dipendenza rimanga elevato. Un percorso simile è stato intrapreso dalla Germania, che ha registrato il sorpasso delle rinnovabili sulle fonti fossili più tardi rispetto all'Italia, influenzando una dinamica della dipendenza energetica in lieve crescita.

L'eterogeneità della situazione specifica di ciascun Stato membro dimostra la crucialità di fattori come la composizione iniziale del *mix* energetico, la presenza del nucleare, la capacità di coprire internamente il fabbisogno e la tempistica degli interventi. La sfida energetica europea, pertanto, non si limita all'aumento delle rinnovabili, ma richiede un approccio integrato per assicurare una copertura energetica interna efficace e sostenibile. In quest'ottica, la centralità dello "spirito di solidarietà" incardinato nell'art. 194 TFUE si afferma ancora una volta.

5. In conclusione, il quadro sinora delineato enfatizza a più riprese la complessità della transizione energetica, che rappresenta una sfida ed al contempo un'opportunità senza precedenti per l'Italia e l'Unione nel loro percorso verso la neutralità climatica. L'analisi condotta evidenzia come il successo di quanto previsto nella direttiva *Case Green* dipenda dalla capacità di bilanciare obiettivi comuni europei con specificità nazionali e locali, dando sostanza al principio della solidarietà energetica.

La strada verso il 2050 è impegnativa ma tracciata: il successo della transizione energetica del settore edilizio richiederà un approccio sistemico che integri politiche nazionali ed europee, coinvolgimento degli *stakeholder* locali, innovazione tecnologica e meccanismi di finanziamento sostenibili. Solo attraverso una tale *governance* multilivello sarà possibile trasformare la sfida posta dall'atto in questione in un'opportunità di rafforzamento della coesione europea, dimostrando che sostenibilità ambientale e conservazione del patrimonio storico (nel caso dell'Italia) non sono obiettivi contrapposti, ma complementari nell'ambito di una strategia di sviluppo veramente sostenibile.

La Corte di giustizia, pur non definendo in modo organico la solidarietà energetica, ne ha delineato la portata, dando vita ad un orientamento che funge

da monito e da guida per il recepimento e l'attuazione di normative come la direttiva *Case Green*, che richiedono un approccio integrato e solidale. L'Unione europea sta procedendo in questa direzione: lo testimonia, da ultimo, la nomina di un responsabile "*Energy and Housing*" nell'ultima Commissione europea. Tale innovazione rappresenta l'ennesimo passo verso l'attuazione della solidarietà energetica, fondendo strategicamente due settori cruciali - energia ed edilizia - e riconoscendone il legame indissolubile per la realizzazione degli obiettivi di neutralità climatica.

In un'epoca di profonde trasformazioni energetiche e geopolitiche, la solidarietà energetica si configura, dunque, non solo come un principio ideale, ma come una condizione necessaria per la resilienza e il successo delle politiche dell'Unione. Solo attraverso un impegno collettivo e un'applicazione coerente di tale principio, essa potrà raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi climatici, garantire la sicurezza energetica dei suoi cittadini e rafforzare la sua posizione di *leadership* globale nella transizione verde.

ABSTRACT (ITA)

Il principio di solidarietà energetica, sancito dall'articolo 194 TFUE, è divenuto un pilastro ineludibile dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Non più confinato a una mera enunciazione programmatica, esso si è evoluto in un vincolo giuridico precettivo, informando l'interpretazione e l'attuazione delle politiche energetiche europee. L'articolo esamina criticamente i fondamenti normativi della solidarietà energetica, analizzando la sua declinazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che ha contribuito a delinearne la portata e l'applicabilità. Verranno poi approfonditi l'evoluzione normativa nel contesto del *Green Deal* europeo e del piano *REPowerEU*. Particolare attenzione sarà dedicata all'implicazione del principio di solidarietà sul recepimento e l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (“direttiva *Case Green*”), con un focus sulle sfide e opportunità per l'Italia, e le prospettive per una transizione energetica giusta e resiliente nell'Unione europea.

ABSTRACT (ENG)

The principle of energy solidarity, enshrined in Article 194 TFEU, has become an inescapable cornerstone of the European Union's legal order. No longer confined to a merely programmatic declaration, it has evolved into a binding legal norm, shaping both the interpretation and implementation of European energy policies. This article critically examines the legal foundations of energy solidarity, analyzing its articulation in the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU), which has contributed to defining its scope and enforceability. The paper further explores the normative developments in the European Green Deal context and the REPowerEU plan. Particular attention is devoted to the solidarity principle implications' for the transposition and implementation of Directive (EU) 2024/1275 on the energy performance of buildings (“*Green Homes Directive*”), with a focus on the challenges and opportunities it presents for Italy, and the prospects for a just and resilient energy transition within the European Union.